



REGIONE
SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA
Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II"
Vico Angelo Majorana, n. 3
95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Fisc: 93229050872



C.M:CTIC8BA00A
☎ 0957446009 ☎ 095420034
✉ ctic8ba00a@istruzione.it
✉ ctic8ba00a@pec.istruzione.it
🌐 www.icgiwannipaolo2gravinact.edu.it

C.I. n. 361

Gravina di Catania, 29/05/2026

Ai Docenti delle classi TERZE
Alle Famiglie e agli Alunni delle classi TERZE
Secondaria I grado

E, p.c.

Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Sito Web

Oggetto: **Modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione**

Si trasmettono le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, per l'anno scolastico 2025/2026, definite dalle disposizioni normative:

- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- **DM n. 741 e DM n. 742 del 3 ottobre 2017**;
- **Legge 1° ottobre 2024, n. 150** recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati";
- **Ordinanza Ministeriale n. 3/2025 del 9 gennaio 2025**, "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado".

1. Validità dell'anno scolastico nella scuola Secondaria di I grado

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi TERZE di scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi;
- d) avere conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

2. Voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo I ciclo d'istruzione

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF**, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio

di classe può attribuire all'alunno un voto di ammissione inferiore a 6/10 oppure può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Concluse le operazioni di scrutinio, saranno pubblicati:

- a) il tabellone recante gli AMMESSI/NON AMMESSI all'Esame di Stato, tramite affissione presso la sede dell'istituzione scolastica, nonché nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento;
- b) il Documento di valutazione per l'a.s. 2025-2026 e il voto di ammissione all'Esame di Stato, distintamente per ogni alunno, nell'area documentale riservata del registro elettronico.

3. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) Prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017.**

La prova è tesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo;
- b) testo argomentativo;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova, scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

- b) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017.**

La prova è tesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a. problemi articolati su una o più richieste;
- b. quesiti a risposta aperta con possibili riferimenti anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

- c) Prova scritta di lingue straniere, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017.**

La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

La Commissione predispone almeno tre tracce che, anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

d) Colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative all'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

CALENDARIO ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D'ISTRUZIONE	
giovedì 11/06	PROVA SCRITTA DI ITALIANO 8:00-12:00
venerdì 12/06	PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 8:00-11:30
lunedì 15/06	PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 8:00-11:00
venerdì 19/06	COLLOQUI (SEZIONE B) (mattina e pomeriggio)
lunedì 22/06	COLLOQUI (SEZIONI B-C) (mattina e pomeriggio)
martedì 23/06	COLLOQUI (SEZIONI C-A) (mattina e pomeriggio)
mercoledì 24/06	COLLOQUI (SEZIONE A) (mattina e pomeriggio)

L'orario e l'elenco dei candidati per il colloquio, in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata, sarà reso noto l'11/06/2026.

4. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con **disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, l'Esame di Stato è coerente con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Eventuali prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Le alunne e gli alunni certificati sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Per le alunne e gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170**, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il Piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati previsti dal Piano didattico personalizzato (PDP), siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'Esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato (PDP).

5. Valutazione finale

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017: la Commissione procede, preliminarmente, a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

6. Pubblicazione esiti finali Esame di Stato

L'esito dell'Esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso la sede dell'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "ESAME NON SUPERATO" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

7. Certificazione delle competenze

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze acquisite è redatta, durante lo scrutinio finale, dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'Esame di Stato e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze è integrata con una sezione predisposta e redatta dell'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunno.

La certificazione delle competenze sarà pubblicata, al termine di tutte le operazioni, distintamente per ogni alunno, nell'area documentale riservata del registro elettronico.

Regole generali cui attenersi durante lo svolgimento degli Esami di Stato

- a) Non sono ammessi il possesso e l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche (salvo i casi in cui siano previsti dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato). Nel caso in cui gli alunni dovessero entrare a scuola con tali strumenti, sono obbligati a consegnarli ai Commissari d'Esame, che provvederanno alla loro restituzione al termine delle prove scritte. Nei confronti di coloro che fossero sorpresi a utilizzarli è prevista l'applicazione delle norme vigenti in materia di pubblici esami, ossia l'esclusione da tutte le prove.
- b) Si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d'Esame e vidimati con timbro e sigla (al termine vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati).
- c) È necessario utilizzare penna con inchiostro nero o blu (la matita solo per eventuali disegni e grafici).
- d) Non usare cancellino a vernice.
- e) Al momento della consegna della prova scritta, i docenti di assistenza siglano l'ora sul foglio e i candidati firmano sull'apposito elenco.

- f) Il penultimo candidato deve attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da parte dell'ultimo.
- g) È possibile uscire per i servizi, ma solo se strettamente necessario (occorre consegnare il compito ai Commissari che registrano l'uscita sul compito stesso e, possibilmente, non prima di ore 1,30/2,00 h dall'inizio delle prove).

L'autorizzazione all'uscita autonoma dei propri figli, firmata dai genitori all'inizio dell'a.s. 2025-26, resta valida per tutto il periodo di svolgimento degli Esami di Stato. Pertanto, gli alunni, al termine delle prove scritte, nonché del colloquio orale, potranno lasciare autonomamente la sede d'esame, esonerando la scuola da qualsiasi responsabilità.

Eventuali modifiche a tale liberatoria dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla scuola, tramite e-mail all'indirizzo: ctic8ba00a@istruzione.it

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Angela Rita Milazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93